

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 27.10.2003****REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI ORTI URBANI****ART. 1 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI**

L'assegnazione delle particelle di terreno per i cittadini avverrà sulla base di un avviso pubblico, all'interno del quale verranno previsti i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle domande di assegnazione,

In caso di presentazione di un numero di domande maggiori rispetto a quello di orti da assegnare, si procederà per sorteggio tra tutte le domande presentate nei termini previsti dal relativo avviso.

Gli assegnatari si impegnano mediante sottoscrizione dell'atto dell'accettazione, a rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

L'assegnazione della concessione avrà durata di 5 (cinque anni), se non sono venuti meno i requisiti previsti per l'assegnazione.

E' necessario presentare all'atto della richiesta una dichiarazione di non essere in possesso o di non avere in godimento un orto privato. Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che sono in possesso di un orto privato o svolgono attività legate alla coltivazione.

**ART. 2 - COMITATO DI GESTIONE**

Gli assegnatari dei terreni eleggeranno un Comitato di gestione, formato da 2 membri, che sarà tenuto a mantenere i contatti con gli uffici competenti della Amministrazione Comunale (Ufficio Ecologia, Ufficio per i Servizi Sociali), con i quali collaborerà per quanto attiene alle opere generali e comuni (segnalazione di guasti, atti di vandalismo...), impegnandosi efficacemente allo scopo di garantire il buon funzionamento dell'iniziativa. Il Comitato di Gestione sarà rinnovato annualmente dall'Assemblea Generale degli affidatari, convocata annualmente dal Comitato uscente per l'occasione; quest'ultimo avrà inoltre l'onere di regolare e gestire i costi comuni (ripartizione delle spese dell'acqua per l'irrigazione ed altri interventi comuni che si rendessero necessari).

L'Amministrazione è investita dei più ampi poteri nei confronti degli assegnatari per quanto attiene al rispetto del presente regolamento.

**ART. 3 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**

L'assegnatario dovrà comportarsi nei confronti degli altri assegnatari in modo corretto e civile e dovrà attenersi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

1. non tenere animali (cani, galline,...) nel terreno assegnato;
2. tenere pulito e ordinato il terreno;
3. mantenere in ordine i sentieri comuni di accesso evitando che le proprie coltivazioni intralcino in qualche modo il passaggio;
4. coltivare l'orto ogni anno.

**E' fatto divieto assoluto di:**

5. fare uso di diserbanti, raticidi e simili. Per quanto riguarda l'uso di insetticidi e crittogamici gli assegnatari dovranno ottenere una autorizzazione speciale dall'Amministrazione;
6. effettuare costruzioni individuali di magazzini, manufatti, per il deposito degli attrezzi;
7. gettare rifiuti nelle strade, nei fossi e nelle parti comuni;
8. impiantare coltivazioni troppo ingombranti che potrebbero disturbare le coltivazioni dei vicini e deturpare visivamente la struttura;
9. coltivare piante di qualsiasi specie, ad eccezione delle piante ornamentali da appartamento.

E' tuttavia permesso impiantare coltivazioni di fiori e frutti, purché non si vada a modificare lo stato del bene assegnato.

#### **ART. 4 - LAVORI DI ALLESTIMENTO**

L'assegnatario dovrà procedere ai lavori di allestimento degli orti entro 30 giorni dall'assegnazione.

#### **ART. 5 - DIRITTI**

L'assegnatario ha diritto all'uso del terreno assegnatogli, al possesso dei prodotti da esso ricavati e a farsi aiutare dai propri familiari nei lavori più pesanti.

#### **ART. 6 - SPESE**

L'assegnatario del terreno dovrà corrispondere al Comune, un rimborso forfettario annuale di Euro 50,00 da versare entro 30 giorni dall'assegnazione. Per quanto attiene alle spese inerenti agli allacciamenti e al consumo d'acqua ed energia elettrica, esse saranno a carico degli assegnatari come le eventuali riparazioni di guasti agli impianti ed alle attrezzature.

#### **ART. 7 - DECADENZA**

L'Amministrazione potrà valutare l'esclusione dell'assegnatario dal gruppo nei seguenti casi:

1. quando ceda la coltivazione del terreno a persona non assegnataria o a terzi;
2. quando trascuri l'orto affidatogli, non coltivando o non mantenendolo pulito, arrecando, in questo modo, danno ai vicini;
3. quando adibisca il terreno assegnato a scopo diverso, che non sia quello della coltivazione di ortaggi, fiori o piante ornamentali di appartamento;
4. quando non paghi, alla scadenza, la quota simbolica di assegnazione;
5. quando sia dimostrato che egli non si attiene alle disposizioni del presente regolamento;
6. quando vengano meno i requisiti indicati nel Bando di assegnazione.

#### **ART. 8 - IPOTESI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI**

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare le concessioni per motivi attinenti a diverso utilizzo programmato dall'Amministrazione, senza che ciò comporti un indennizzo per il concessionario. L'assegnatario, nel caso in cui il terreno assegnato gli venga tolto per i casi previsti dal presente regolamento, o per qualsiasi altro motivo, ivi compresi i casi di infrazioni previste dalle leggi vigenti, non pretenderà a nessun titolo né il rimborso totale, né quello parziale per le spese dallo stesso sostenute nella conduzione dell'orto.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

Sia il Comitato di Gestione che l'Amministrazione non sono in alcun modo responsabili dei danni a persone ed a cose che gli assegnatari possono procurare a se stessi, ai propri familiari o a terzi nell'esercizio delle attività di ortofloricoltura e di quelle ad esse connesse. L'assegnatario deve sempre accertarsi preventivamente della transitabilità dei percorsi, del buono stato di conservazione delle attrezzature comuni e di eventuali situazioni di pericolo.